

Proposta di direttiva del Consiglio, concernente gli obiettivi di qualità delle acque, per il cromo

COM(85) 733 def.

(85/C 351/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio⁽¹⁾ prevede che gli stati membri stabiliscano programmi di riduzione dell'inquinamento causato dalle sostanze pericolose dell'elenco II, allegato a tale direttiva; che a norma del paragrafo 7 di questo articolo la Commissione organizza un confronto fra i programmi nazionali per assicurare che la loro realizzazione sia armonizzata e presenta proposte in materia;

considerando che il cromo figura nell'elenco II;

considerando che i programmi nazionali per la riduzione dell'inquinamento devono includere obiettivi di qualità per le acque e devono precisare i termini per la loro applicazione;

considerando che occorre prevedere un metodo di misura di riferimento per il cromo, affinché sia garantita un'adeguata comparabilità dei risultati dei programmi comunicati alla Commissione;

considerando che la Commissione dovrebbe elaborare regolarmente una relazione sull'attuazione della presente direttiva da parte degli stati membri;

considerando che gli obiettivi di qualità per le acque destinate al consumo umano e per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile sono già stati fissati dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE⁽²⁾ e 75/440/CEE⁽³⁾; che tali acque possono dunque essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva;

considerando che le acque sotterranee formano oggetto della direttiva 80/68/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ e che quindi possono essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva;

considerando che il trattato non ha previsto taluni poteri d'azione a tal uopo richiesti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce, conformemente all'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, le modalità di

armonizzazione dei programmi nazionali di riduzione dell'inquinamento idrico provocato dal cromo.

2. La presente direttiva si applica alle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, escluse le acque sotterranee, le acque destinate al consumo umano e le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) *Cromo*:

- Il cromo allo stato elementare,
- il cromo in uno dei suoi composti.

b) *Cromo disciolto*:

- Il cromo in acqua in grado di passare attraverso un filtro con pori di 0,45 micron.

c) *Programmi*:

- I programmi adottati dagli stati membri per ridurre l'inquinamento idrico prodotto dal cromo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE.

Articolo 3

1. I programmi nazionali devono includere obiettivi di qualità almeno tanto rigorosi quanto quelli contenuti nell'allegato I.

2. Il metodo di misura di riferimento da utilizzare per determinare la presenza di cromo figura nell'allegato II. Possono essere usati altri metodi, purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di tali metodi siano almeno altrettanto validi quanto quelli definiti nell'allegato II, paragrafo 3.

Articolo 4

Gli stati membri armonizzano i propri programmi, conformemente alla presente direttiva anteriormente al 15 settembre 1986. La loro attuazione deve essere portata a compimento anteriormente al 15 settembre 1991.

Articolo 5

1. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 76/464/CEE, gli stati membri trasmettono alla Commissione il contenuto essenziale dei programmi per il cromo anteriormente al 15 settembre 1986.

2. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 76/464/CEE, gli stati membri trasmettono alla Commissione i risultati dell'attuazione dei programmi per il cromo anteriormente al 15 settembre 1992.

3. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione esamina l'attuazione dei programmi nazionali e riferisce

(1) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, p. 23.

(2) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, p. 11.

(3) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, p. 26.

(4) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, p. 43.

periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo a decorrere dal 1993 e successivamente ogni nove anni. Alla luce di tali relazioni, la Commissione, qualora lo ritenga opportuno, presenta le relative proposte al Consiglio.

2. Gli stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 settembre 1986.

Articolo 7

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

I programmi di riduzione dell'inquinamento idrico causato dal cromo includono gli obiettivi di qualità per le acque specificati qui di seguito

L'autorità competente sceglie tra gli obiettivi di qualità elencati ai punti 1, 2 e 3 quello o quelli da essa ritenuto(i) adeguato(i) in considerazione della prevista utilizzazione dell'area interessata.

- 1) Nelle acque dolci idonee alla vita dei pesci e di altre specie della fauna e della flora acquatica la concentrazione di cromo disciolto non deve eccedere i seguenti valori, in funzione del valore di durezza dell'acqua:

Durezza dell'acqua (mg/l CaCO ₃)	Inferiore a 50	50-100	100-200	Superiore a 200
Cr disciolto (µg/l)	5	10	20	50

- 2) Nelle acque marine, allo scopo di proteggere la fauna e la flora marine, la concentrazione di cromo disciolto non deve superare il valore di 15 µg/l.
- 3) La concentrazione di cromo nei sedimenti e/o nei molluschi e crostacei d'acqua dolce e/o di acqua marina non deve aumentare in modo significativo nel corso del tempo.

Ad eccezione dell'obiettivo di qualità di cui al punto 1, tutte le concentrazioni si riferiscono alla media aritmetica dei risultati ottenuti nel corso di un anno.

ALLEGATO II

Metodo di misura di riferimento

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni che figurano nella direttiva 79/869/CEE del Consiglio relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli stati membri ⁽¹⁾.
2. Il metodo di misura di riferimento per determinare il tenore di cromo delle acque è la spettrofotometria ad assorbimento atomico, previa adeguata conservazione e trattamento del campione.
3. I limiti di rilevamento devono essere tali che la concentrazione di cromo possa essere misurata con un'accuratezza del $\pm 30\%$ ed una precisione del $\pm 20\%$ per una concentrazione di 5 µg/l ovvero pari a un decimo della concentrazione di cromo specificata nell'obiettivo di qualità; va preso in considerazione il valore più elevato.

⁽¹⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1979, p. 44.